Comune di Momo (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/07/2014 "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale. - Non obbligatorietà della nomina della Commissione Edilizia." .

Il Consiglio Comunale (omissis) delibera

- 1. Di rendere facoltativa la nomina della Commissione Edilizia comunale, come consentito dall'art. 9 della L.R. 20 del 14.07.2009;
- 2. Di modificare l'art. 2 comma 1 del Regolamento Edilizio comunale vigente, come di seguito riportato: alla fine del periodo aggiungere "La nomina di detta Commissione Edilizia è facoltativa".
- 3. Di sostituire l'art. 16 comma 3 del Regolamento Edilizio comunale vigente, con il testo di seguito riportato:
- "3. La distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.".
- 4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
- 5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
- 6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte Assessorato all'Urbanistica.
- 7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge, non tenendo conto del parere della Commissione Edilizia Comunale che non viene quindi nominata.
- 8. Di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.
- 9. Di dare atto che, in considerazione del fatto che la nomina della Commissione Edilizia è facoltativa, l'Organo competente dovrà esprimersi solo nei casi in cui l'Amministrazione intenda

procedere con la nomina, che comunque rimane residualmente ammessa dal Regolamento modificato.

- 10. Di dare atto che, dalla mancata nomina della Commissione Edilizia Comunale, tutte le funzioni attribuite alla Commissione Edilizia richiamate all'interno delle Norme di Attuazione del vigente PRG e del Regolamento Edilizio, vengono demandate al Responsabile del Servizio Tecnico.
- 11. Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. (omissis)

Il Responsabile Del Servizio Tecnico Marco Bordin